Accordo Nazionale di secondo livello

Settore Marketing Operativo

del 6 marzo 2017

ANASFiM, in persona del Presidente Nicola Augello e dei Consiglieri Laura Galfrè, e Luca Miglio, assistita da Confesercenti in persona di Elvira Massimiano, a cui aderisce da maggio 2015

e

FISASCAT – CISL, aderente a **FIST-CISL**, in persona di Mirco Ceotto

UILTUCS, in persona di Gabriele Fiorino

(di seguito anche le "Parti")

Premesso che

- le Parti con la presente intesa intendono definire un Accordo Nazionale di secondo livello del TDS sottoscritto da Confesercenti con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTUCS il 12 luglio 2016 relativamente al settore marketing operativo in linea con le intese precedentemente sottoscritte. Pertanto il presente Accordo di secondo livello è riferibile al CCNL TDS Confesercenti del 12 luglio 2016 anche in ordine alla bilateralità (Aster, Ebn.ter, Fonter) e al contributo Coresi;
- il presente Accordo è integrato nel sistema di cui al CCNL TDS Confesercenti 2016, essendo esso parte della contrattazione di secondo livello sottoscritta da ANASFiM, che aderisce a Confesercenti dal maggio 2015, con FISASCAT-CISL e UILTUCS;
- il CCNL TDS Confesercenti 2016, integrato dal presente Accordo, vincola i datori di lavoro del settore marketing operativo per tutti gli effetti di legge e di contratto collettivo, anche ai fini dell'accesso ai benefici normativi e economici disposti dalla normativa statale e regionale;

- le Parti si riconoscono reciprocamente quali organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria/settore *marketing operativo.* ANASFiM rappresenta circa 60 aziende associate che raggruppano circa 50 mila lavoratori;
- le Parti sottolineano l'esigenza di intraprendere azioni concrete di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale dilagante nel settore in cui è consistente la presenza di aziende che applicando contratti non sottoscritti dalle OOSS comparativamente più rappresentative, attuano una concorrenza "sleale". Allo scopo di contrastare tale fenomeno le Parti sottoscrivono in data odierna l'allegato Avviso Comune che costituisce parte integrante del presente Accordo;
- le Parti, anche in conformità alle finalità della legge, intendono realizzare maggiore occupazione, migliorare la qualità dei contratti di lavoro, favorire l'emersione del lavoro irregolare, promuovere gli incrementi di competitività e di salario, favorire gli investimenti e l'avvio di nuove attività.

Tanto premesso si conviene quanto segue

1. Classificazione e contribuzione

I profili di classificazione del personale e dei connessi livelli retributivi hanno efficacia ex art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989 e art. 2, comma 25, della L. 549/1995, definiscono il calcolo della contribuzione obbligatoria sulla base delle retribuzioni di cui al CCNL TDS Confesercenti 2016 integrato dalla contrattazione di secondo livello sottoscritta da ANASFiM con FISASCAT-CISL e UILTUCS.

2. Accessibilità sindacale

In merito all'accessibilità alle informazioni sindacali le Parti si impegnano ad individuare modalità idonee rispetto alla particolare dislocazione dei Lavoratori sul territorio. In tal senso, i datori di lavoro metteranno a disposizione appositi spazi nell'ambito dei propri canali di comunicazione legati al web (es. bacheca sindacale informatica).

3. Deleghe

Con il presente Accordo le Parti, in base agli articoli di cui alla Prima Sezione, Titolo II, Capo 2 e 3, del CCNL TDS Confesercenti 2016, intendono attuare le deleghe indicate dal suddetto CCNL e dalla legge, per adeguare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro alle esigenze specifiche del comparto con riferimento alle seguenti materie:

i) minimi retributivi in conformità alle norme contributive;

ii) mansioni e inquadramenti;

iii) orario di lavoro;

iv) flessibilità del lavoro;

v) appalti.

4. 14^ Mensilità

Con riferimento alla gradualità degli adeguamenti retributivi, l'aumento del costo del lavoro dovrà essere contenuto entro il limite del 5% annuo della retribuzione annua lorda. In considerazione della percentuale annua suddetta e dei previsti aumenti derivanti dall'applicazione del CCNL TDS Confesercenti 2016, le parti convengono che il diritto alla quattordicesima mensilità maturerà in misura pari al 75% a decorrere dal 1° Luglio 2017 e nella misura pari al 100% dal 1° Luglio 2018.

5. Mercato del lavoro

In considerazione della variabilità nella frequenza, durata e collocazione temporale degli interventi da svolgersi presso i punti di vendita, gli addetti al *marketing operativo* vengono considerati agli effetti retributivi e normativi lavoratori discontinui, con applicazione della relativa parametrazione su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti e con possibilità da parte dei medesimi di assunzione di incarichi contemporaneamente anche a favore di più imprese del settore, quando non sussistano vincoli di esclusiva.

Per le stesse ragioni è consentita la stipulazione con gli addetti al *marketing operativo*, di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, o di contratti a part time, o di contratti a tempo determinato alle condizioni, con le modalità e nel rispetto dei parametri elencati nei punti seguenti.

6. Contratto di lavoro intermittente

Con riferimento all'art. 13 e seguenti del Dlgs 81/2015, relative a quanto previsto dalle disposizioni legislative sul rapporto di lavoro intermittente, che norma la possibilità di instaurare contratti intermittenti per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo, le parti concordano che:

i) si può ricorrere al lavoro intermittente nell'intero arco annuale e senza limitazioni rispetto alle fasce di età dei lavoratori ed al numero di lavoratori occupati nell'impresa a tempo determinato o indeterminato;

ii) il contratto di lavoro intermittente può essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore sia titolare;

iii) non opera il limite delle 400 giornate di chiamata in 3 anni. Viene prevista la possibilità di stipulare contratti a chiamata anche con indennità di disponibilità, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 ;

iv) è operativa la previsione e la disciplina nei contratti del periodo di prova previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016, ad eccezione dei contratti stipulati con lavoratori coinvolti da precedenti intercorsi rapporti di lavoro parasubordinati;

v) è previsto il divieto di ricorrere a contratti di lavoro intermittenti per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero e per le imprese che non abbiamo applicato le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e successive sopravvenute normative;

vi) la richiesta di prestazioni lavorative deve avvenire almeno entro le 24 ore precedenti la prestazione;

vii) il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta a pena di nullità ed in particolare deve riportare un preciso riferimento alle condizioni del presente Accordo ed inoltre i seguenti elementi:

> trattamento economico e normativo previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016 e dal presente Accordo;

> tempi e modalità di consegna della busta paga con il relativo pagamento;

> luogo di lavoro;

> periodo di prova come da CCNL TDS Confesercenti 2016;

> misure di sicurezza laddove previste relative all'attività;

viii) il contratto di lavoro intermittente prevede un trattamento economico e normativo del lavoratore così come previsto CCNL TDS Confesercenti 2016 e dal presente Accordo, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa nonché delle ferie, del TFR e di tutte le spettanze del lavoratore;

ix) al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente sono applicate tutte le norme previste dal CCNL TDS Confesercenti 2016 applicabili ad altri lavoratori del settore, in particolare la previdenza integrativa, l'assistenza sanitaria integrativa e la Bilateralità;

x) nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di contratto senza l'indennità di disponibilità non ci sarà alcun preavviso per entrambe le parti. Non verrà corrisposta alcuna indennità di mancato preavviso da entrambe le parti.

7. Contratto di lavoro parziale

i) Relativamente alle verifiche effettuate sull'applicazione degli accordi per il contratto part time, si prevede l'aumento graduale della soglia minima di lavoro settimanale fino al limite previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016;

ii) per il biennio 2015-2016 il limite minimo settimanale resta a 12 ore; per i contratti instaurati nel biennio 2017-2018 il limite minimo passerà a 15 ore; per

le assunzioni dal 2019 il limite minimo sarà quello previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016.

8. Contratto di lavoro a termine

Sono esenti dal limite del 20% di cui al comma 1 art. 23 D.lgs 81/2015, i contratti di lavoro a tempo determinato che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

i. lavoratore a tempo determinato con indicazione specifica nella lettera di assunzione della commessa di riferimento alle cui mansioni deve essere esclusivamente adibito;

ii. durata del contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi.

Tale esclusione opera anche per i lavoratori di sede che svolgono mansioni di coordinamento, supporto ed assistenza alle attività di *marketing operativo.*

9. Inquadramenti contrattuali

Relativamente all'inquadramento degli addetti al marketing operativo si definiscono le declaratorie relative alle mansioni specifiche del settore, individuandone i livelli di approdo finali coerenti con le declaratorie del CCNL TDS Confesercenti 2016, nonché il percorso per il loro raggiungimento.

L'attività in concreto svolta dai lavoratori è riconducibile ai seguenti profili professionali:

- *promoter*, che nell'ambito del punto di vendita si occupa di sollecitare l'interesse del consumatore attraverso la distribuzione di materiale promozionale e la divulgazione delle caratteristiche specifiche di un prodotto, la prova gratuita o la dimostrazione dell'uso dei prodotti stessi, affissione di locandine, gestione di attività dimostrative, con lo scopo di incrementare le vendite, la gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e/o di favorire la completezza dell'assortimento e la presenza delle promozioni, nonché di ogni altre attività complementare alle attività descritte, anche con lo scopo di incrementare gli ordinativi;

- *merchandiser*, che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto e con il trasferimento di argomenti di vendita agli addetti individualmente o in gruppi nonché al consumatore finale, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e/o di favorire la completezza dell'assortimento e la presenza delle promozioni, nonché di ogni altre attività complementare alle attività descritte, anche con lo scopo di incrementare gli ordinativi.

Tali profili sono riconducibili a quei lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche come la figura del "Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali)", così come individuata dalla declaratoria del CCNL TDS Confesercenti 2016 ed inquadrata la 6° livello.

La figura professionale del "*Supervisor*" o "*Area Manager*", operatore qualificato di Field Marketing, che oltre a svolgere le mansioni proprie del promoter o del merchandiser, possiede adeguate capacità tecnico pratiche ed esegue in via continuativa verifiche tecniche relativamente all'attività di promoter e merchandiser, finalizzate al miglioramento del livello di servizio (ed esempio le c.d. "retrovisite"), è riconducibile alle mansioni inquadrate al 5° livello del CCNL TDS Confesercenti 2016.

Relativamente alle tempistiche per il raggiungimento del livello di inquadramento definitivo, le Parti concordano che:

I. *Supervisor* o *Area Manager*, dal 01.01.2017 passaggio definitivo al 5° livello

I. *Promoter e Merchandiser,* 7° livello fino al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 passaggio definitivo al 6° livello.

Le restanti figure professionali operanti nelle aziende di *Field Marketing* rientrano nelle declaratorie previste dal CCNL TDS Confesercenti 2016 e non rientrano nell'applicazione del presente accordo.

10. Cessazione e cambio di appalto

Nel caso di cessazione di appalto senza possibilità di assorbimento del personale in altri servizi:

- la durata della eventuale consultazione sindacale di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, ove applicabile è contenuta entro il termine di 30 giorni;
- è riconosciuta come tipica esigenza tecnico-organizzativa aziendale, nella scelta per il licenziamento, quella della cessazione del rapporto con il lavoratore specificamente addetto al servizio oggetto dell'appalto cessato, che sia stato assegnato a tale commessa da almeno 60 giorni prima dell'eventuale cessazione dell'appalto;
- in caso di cessazione di appalto con prosecuzione della stessa attività in capo ad altro gestore, quando quest'ultimo assicuri l'assunzione del personale prima occupato nell'appalto stesso, il passaggio dei lavoratori avviene senza applicazione delle procedure per la riduzione del personale di cui alla legge n. 223/1991. Le aziende si rendono disponibili a garantire l'informazione e la consultazione delle OO.SS.

11. Decorrenza e durata

Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per verificare l'applicazione dei regimi definiti nel presente Accordo di 2° livello del CCNL TDS Confesercenti 2016 che sarà vigente fino al 31 dicembre 2018.

Il presente Accordo di 2° livello si intenderà rinnovato se non disdetto almeno 1 mese prima dalla scadenza. In caso di disdetta il presente Accordo di 2° livello resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Accordo.

Roma 6 marzo 2017

ANASFiM

FISASCAT – CISL aderente a **FIST-CISL**

UILTUCS